I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1522/96 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1996

recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea [1], in particolare l'articolo 5,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Tailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, è stata decisa l'apertura, dal 1° gennaio 1996, di un contingente annuale per l'importazione di 63 000 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 a dazio zero nonché di un contingente di 20 000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 con un dazio fisso di 88 ECU/t; che tali contingenti sono stati inlcusi nell'elenco concernente le Comunità europee di cui all'articolo II, paragrafo 1, lettera a) del GATT 1994; che, durante i negoziati, si è concordato con gli Stati Uniti che si sarebbero dovute tenere ulteriori consultazioni su come mettere in atto le quote convenute; che tali consultazioni non hanno sinora condotto ad un risultato; che le importazioni soggette a dazi doganali dagli Stati membri dovrebbero essere previste unicamente alla conclusione delle consultazioni;

considerando che, nel quadro delle consultazioni con la Tailandia ai sensi dell'articolo XXIII del GATT, è stato convenuto di aprire un contingente annuale di 80 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 con una riduzione di 28 ECU/t del dazio all'importazione; che, per il 1996, tale contingente si applica ad un quantitativo di 60 000 tonnellate dal 1° aprile al 31 dicembre;

considerando che gli impegni di cui sopra prevedono che nella gestione di questi contingenti si tenga conto dei fornitori tradizionali;

considerando che, per evitare che le importazioni effettuate nell'ambito di tali contingenti perturbino la commercializzazione normale del riso di produzione comunitaria, è opportuno scaglionare nell'arco dell'anno in modo che possano essere meglio assorbite dal mercato comunitario;

considerando che per il 1996 la distribuzione delle quote contingentali non può avere inizio prima del mese di luglio e che, per consentire all'amministrazione degli Stati Uniti di adottare le misure opportune, è opportuno disporre che le importazioni provenienti da tale paese possano iniziare soltanto dal mese di agosto;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa dei contingenti di cui sopra e in particolare per garantire che le quantità stabilite non siano superate, devono essere stabilite modalità particolari per quanto concerne la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [3];

considerando che è necessario indicare che nel quadro del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso [4];

[1] GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.
[2] GU n. L 122 del 22. 5. 1996, pag. 15.
[3] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21).
[4] GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2917/95 (GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 53).

considerando che il Consiglio, nel riconoscere le proprie obbligazioni derivanti dagli accordi internazionali, si rivolge ai paesi fornitori che, secondo le disposizioni degli accordi, ne gestiranno l'applicazione, di farlo nello spirito con cui questi furono negoziati, cioè a dire, per il mantenimento dei flussi di scambio tradizionali per la Comunità allargata;

considerando che il Consiglio ritiene che l'adozione, da parte dei paesi fornitori, di sistemi di gestione che possono comportare sovvenzioni incrociate fra le esportazioni che beneficiano direttamente di tale regolamento e le esportazioni soggette al dazio ordinario, dovrebbe essere considerato come un allargamento del contingente tariffario convenuto;

considerando che la Commissione ha adottato le misure riguardanti l'apertura e la gestione di tali contingenti tariffari in data 5 luglio 1996; che tali misure non erano conformi al parere del comitato di gestione per i cereali; che la Commissione ha differenziato la loro applicazione e le ha comunicate al Consiglio; che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92 [1], il Consiglio può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali per l'importazione nella Comunità di:

a) 63 000 t di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero;

b) 20 000 t di riso semigreggio del codice NC 1006 20, con dazio di 88 ECU/t;

c) 80 000 t di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, con riduzione di 28 ECU/t del dazio stabilito nella nomenclatura combinata.

2. Tuttavia, per il 1996 il contingente di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica a decorrere dal 1° aprile al 31 dicembre per 60 000 t.

3. Le quantità di cui al paragrafo 1 sono ripartite per paese d'origine come segue:

— per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera a):
  — 38 721 t degli Stati Uniti d'America,
  — 21 455 t della Tailandia,
  — 1 019 t dell'Australia,
  — 1 805 t di altre origini;

— per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera b):
  — 10 429 t dell'Australia,
  — 7 642 t degli Stati Uniti d'America,
  — 1 812 t della Tailandia,
  — 117 t di altre origini;

— per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera c):
  — 41 600 t della Tailandia,
  — 12 913 t dell'Australia,
  — 8 503 t della Guiana,
  — 7 281 t degli Stati Uniti d'America,
  — 9 703 t di altre origini.

Tuttavia, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1996, il contingente di cui al paragrafo 2 è ripartito come segue:

  — 31 200 t della Tailandia,
  — 9 685 t dell'Australia,
  — 6 377 t della Guiana,
  — 5 461 t degli Stati Uniti d'America,
  — 7 277 t di altre origini.

4. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, le quantità di riso originario degli Stati Uniti, di cui al primo e secondo trattino del paragrafo 3, non sono importate nell'ambito del contingente tariffario sino a conclusione dei negoziati con gli Stati Uniti.

Articolo 2

1. I titoli d'importazione per le quantità contingentali, espresse in tonnellate, sono rilasciati secondo le seguenti quote:

a) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

	Gennaio	Aprile	Luglio	Settembre
Stati Uniti	9 681	19 360	9 680	—
Tailandia	5 364	10 727	5 364	—
Australia	—	1 019	—	—
Altre origini	—	1 805	—	—
	15 045	32 911	15 044	—

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

b) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

	Gennaio	Aprile	Luglio	Settembre
Australia	2 608	5 214	2 607	—
Stati Uniti	1 911	3 821	1 910	—
Tailandia	—	1 812	—	—
Altre origini	—	117	—	—
	4 519	10 964	4 517	—

c) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

	Gennaio	Aprile	Luglio	Settembre
Tailandia	10 400	20 800	10 400	—
Australia	3 229	6 456	3 228	—
Guiana	2 126	4 251	2 126	—
Stati Uniti	1 820	3 640	1 821	—
Altre origini	2 425	4 853	2 425	—
	20 000	40 000	20 000	—

2. Tuttavia, per il 1996, i contingenti sono ripartiti come segue:

a) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

	Agosto	Settembre
Stati Uniti	—	38 721
Tailandia	21 455	—
Australia	1 019	—
Altre origini	1 805	—
	24 279	38 721

b) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

	Agosto	Settembre
Australia	10 429	—
Stati Uniti	—	7 642
Tailandia	1 812	—
Altre origini	117	—
	12 358	7 642

c) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

	Agosto	Settembre
Tailandia	31 200	—
Australia	9 685	—
Guiana	6 377	—
Stati Uniti	5 461	—
Altre origini	7 277	—
	60 000	—

3. Le quantità per le quali non sono rilasciati titoli di importazione a valere sulla prima, sulla seconda o sulla terza quota sono riportate alla quota successiva del rispettivo contingente.

Per le quantità per le quali non sono rilasciati titoli a valere sulla quota del mese di settembre, possono essere chiesti titoli d'importazione, per tutti i paesi di origine previste dal contingente rispettivo, a valere su una quota complementare nel mese di ottobre a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, tranne per le quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettera c).

Articolo 3

1. Se la domanda del titolo d'importazione riguarda il riso e le rotture di riso originari della Tailandia nonché il riso originario dell'Australia nell'ambito delle quantità di cui all'articolo 1, essa deve essere accompagnata da un titolo di esportazione conforme al modello che figura rispettivamente negli allegati I e II rispettivamente e rilasciato dall'organismo competente di tali paesi indicato negli stessi allegati.

2. L'organismo che rilascia il titolo d'importazione conserva l'originale del titolo di esportazione e ne consegna copia alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto da importare.

Articolo 4

1. Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro nei primi cinque giorni lavorativi del mese corrispondente a ciascuna quota.

2. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione è fissato a:

— 46 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),

— 22 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

— 5 ECU/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

3. Nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso è indicato il paese di origine ed è contrassegnata con una crocetta la dicitura «sì».

4. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:

a) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

— Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) nº 1522/96]

— Toldfri (Forordning (EF) nr. 1522/96)

— Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 1522/96)

— Ατελώς [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1522/96]

— Exemption from customs duty (Regulation (EC) No 1522/96)

— Exemption du droit de douane [Règlement (CE) nº 1522/96]

— Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 1522/96]

— Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 1522/96)

— Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) nº 1522/96]

— Tullivapaa [asetus (EY) N:o 1522/96]

— Tullfri (förordning (EG) nr 1522/96);

b) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

— Derecho de aduana reducido a 88 ecus/t [Reglamento (CE) nº 1522/96]

— Nedsat told 88 ECU/t (Forordning (EF) nr. 1522/96)

— Ermäßigter Zollsatz von 88 ECU/t (Verordnung (EG) Nr. 1522/96)

— Δασμός μειωμένος σε 88 Ecu/τόνο [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1522/96]

— Reduced duty to ECU 88 per tonne (Regulation (EC) No 1522/96)

— Droit réduit à 88 écus par tonne [Règlement (CE) nº 1522/96]

— Dazio ridotto a 88 ECU/t [Regolamento (CE) n. 1522/96]

— Verminderd douanerecht van 88 ecus/t (Verordening (EG) nr. 1522/96)

— Direito reduzido a 88 ecus/t [Regulamento (CE) nº 1522/96]

— Tulli, joka on alennettu 88 ecuun/t [asetus (EY) N:o 1522/96]

— Tullsatsen nedsatt till 88 ecu/ton (förordning (EG) nr 1522/96);

c) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

— Derecho de aduana reducido de 28 ecus/t [Reglamento (CE) nº 1522/96]

— Reduceret afgift med 28 ECU/t (Forordning (EF) nr. 1522/96)

— Um 28 ECU/t ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 1522/96)

— Δασμός μειωμένος κατά 28 Ecu/τόνο [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1522/96]

— Reduced duty by ECU 28 per tonne (Regulation (EC) No 1522/96)

— Droit réduit de 28 écus par tonne [Règlement (CE) nº 1522/96]

— Dazio ridotto di 28 ECU/t [Regolamento (CE) n. 1522/96]

— Douanerecht verminderd met 28 ecu/t (Verordening (EG) nr. 1522/96)

— Direito reduzido em 28 ecus/t [Regulamento (CE) nº 1522/96]

— Tulli, jota on alennettu 28 ecua/t [asetus (EY) N:o 1522/96]

— Tullsatsen nedsatt med 28 ecu/ton (förordning (EG) nr 1522/96).

5. La domanda di titolo d'importazione può essere accolta soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

— la domanda deve essere presentata da una persona fisica o giuridica che, almeno durante uno dei tre anni precedenti la data della presentazione della domanda, ha esercitato un'attività commerciale nel settore del riso o presentato domande di titoli d'importazione nel settore del riso ed era iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;

— il richiedente deve presentare la domanda nello Stato membro nel cui registro pubblico è iscritto. Qualora lo stesso richiedente presenti domande in due o più Stati membri, queste sono tutte irricevibili.

Articolo 5

1. Entro due giorni lavorativi dal termine fissato fissato per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione le quantità per le quali sono state presentate domande di titoli d'importazione, suddividendoli per codice NC e per paese d'origine.

La comunicazione deve aver luogo anche qualora non sia presentata alcuna domanda in uno Stato membro.

Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli di importazione nel settore del riso e con le stesse modalità.

2. Entro dieci giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande di titoli, la Commissione:

— decide in quale percentuale possano essere accolte le domande presentate. Se le quantità richieste superano quelle disponibili per la quota e il paese di origine in esame la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione da applicare alle quantità richieste;

— stabilisce le quantità disponibili per la quota successiva e, se del caso, per la quota complementare del mese di ottobre.

La Commissione notifica senza indugio la propria decisione agli Stati membri.

3. Se dalla riduzione di cui al paragrafo 2, primo trattino risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate ed eventualmente per la partita restante.

Articolo 6

1. Entro tre giorni lavorativi dal giorno della notifica da parte della Commissione, i titoli d'importazione sono rilasciati per le quantità risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.

Qualora la quantità per la quale è rilasciato il titolo di importazione sia inferiore a quella richiesta, l'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 è ridotto proporzionalmente.

2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 7

1. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la quantità immessa in libera pratica non può essere superiore a quella indicata nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tale scopo nella casella 19 del titolo va iscritta la cifra «0».

3. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. La durata di validità dei titoli è stabilita a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95. Essa non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telex:

a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio dei titoli d'importazione, le quantità, ripartite per codice NC, per le quali, queste sono state rilasciate, indicando la data, il paese d'origine nonché il nome e l'indirizzo del titolare;

b) l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, le quantità, ripartite per codice NC e per paese d'origine, che sono state effettivamente immesse in libera pratica.

Queste comunicazioni devono essere effettuate anche se non è stato rilasciato alcun certificato o non è stata effettuata alcuna importazione.

Articolo 9

1. La Commissione sorveglia le quantità di beni importati ai sensi del presente regolamento, in particolare al fine di stabilire:

— in che misura i flussi di scambi tradizionali, in termini di volume e di presentazione, verso la Comunità allargata si sono significativamente modificati; e

— se vi sono sovvenzioni incrociate fra le esportazioni che beneficiano direttamente del presente regolamento e esportazioni soggette al dazio ordinario.

2. Qualora ricorra una delle circostanze di cui ai trattini del paragrafo 1, in particolare qualora le importazioni di riso in confezioni di cinque chilogrammi o meno eccedano la quantità di 33 428 tonnellate, e comunque ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio una relazione corredata, se necessario, da opportune proposte per evitare perturbazioni nel settore del riso comunitario.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

Export certificate No .....

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE
MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND

Export certificate subject to Regulation (EC) No . . ./96

Special form either form semi-milled or milled rice (Code No 1006 30), husked rice (code No 1006 20), or broken rice (code No 1006 40 00)

1. **Exporter** *(name, address and country)*	2. **Importer** *(name, address and country)*
Name: Address: Country:	Name: Address: Country:

3. **Shipped per**	4. **Country/Countries of destination in EC**
☐ Conventional ☐ Container	

5. **Type of Thai rice**/R.S. Code No	6. **Weight metric tonnes**	7. **Packing**
	Gross weight: Net weight:	

8. **No and date of invoice**	9. **No and date of B/L**

We hereby certify that the abovementioned products are produced in and are exported from Thailand.

Department of Foreign Trade

.....
Name and signature of authorized official and stamp

Date of issue .....

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE AND IN ANY CASE ONLY UNTIL 31 DECEMBER OF THE YEAR OF ISSUE

For use of EC authorities

Serial No .....

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
REPRESENTED BY THE
DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES AND ENERGY

Export certificate

for semi-milled or milled rice (code No 1006 30) and husked rice (code No 1006 20)

1. **Exporter**	2. **Importer**
Name: Address: Country:	Name: Address: Country:

3. **Country/Countries of destination in EU**	4. **Type of rice/specification**	5. **Consignment weight metric tonnes**
	Milled Semi-milled Husked	Net weight:

Department of Primary Industries and Energy

by its Delegate .....

.....
Signature

Date of issue .....

For use by EU authorities